

ANDARE A VEGLIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

SEDE LEGALE VIA MARIO BASTIA, 3/2

40134 BOLOGNA (BO)

C.F. 91245040372

* * * *

Verbale dell'Assemblea straordinaria dei soci del 26/05/2022

Alle ore 18.00 del giorno 26 maggio 2022 in seguito a regolare convocazione si è riunita presso la sede sociale l'Assemblea straordinaria generale dei soci di Andare a Veglia Organizzazione di Volontariato per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. modifiche allo Statuto dell'Associazione alla luce dei motivi ostativi emersi nel procedimento di trasmigrazione di dati al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Maria Luisa Stanzani, coadiuvata dal Segretario estensore Sig.ra Giovanna Cassoli

Il Presidente, constatata la presenza di n. 78 associati su un totale complessivo di n. 100 associati e verificata la regolarità e validità in prima convocazione dell'Assemblea, procede all'illustrazione del **primo punto** all'ordine del giorno rilevando che è indispensabile modificare l'attuale Statuto in quanto nell'analisi relativa alla trasmigrazione al R.U.N.T.S. sono emersi motivi ostativi legati ad alcuni punti che non risultano conformi alla normativa vigente; indicando quindi i punti dello Statuto che necessitano di modifica.

Il Presidente propone quindi di:

- a) sostituire integralmente lo statuto in vigore con quello allegato al presente verbale.

Dopo una breve discussione il Presidente invita l'Assemblea ad esprimere il proprio voto sulla proposta.

L'Assemblea **ad una unanimità delibera** di adottare il nuovo statuto che letto ed approvato articolo per articolo e nel suo insieme, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

Si dà mandato al Presidente o ad un suo delegato di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto chiedendo l'esenzione di bollo e dell'imposta di registro come sancito dall'art. 82 comma 4 e 5, del D. Lgs. 117/2017, nonché di provvedere all'invio della documentazione aggiornata alla Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità -UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DELTERZO SETTORE-

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19.30, dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente della seduta

Maria Luisa Stanzani

Maria Luisa Stanzani

Il Segretario

Cassoli Giovanna

Giovanna Cassoli

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

Registrato il **11 GIU. 2022** Serie **31** al N° **3649**

Pagate €

Euro

IL FUNZIONARIO
Gennaro Golella



ALLEGATO A

STATUTO ASSOCIAZIONE "ANDARE A VEGLIA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"

Articolo 1 - *Denominazione, sede e durata*

E' costituita, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, del D.Lgs 117/2017 e della normativa in materia l'Associazione denominata *Andare a Veglia Organizzazione di Volontariato* (Andare a Veglia ODV) con sede nel Comune di Bologna, Via Mario Bastia n. 3/2°. Il trasferimento della Sede Legale all'interno del Comune non comporta una variazione al presente Statuto.

L'organizzazione potrà trasferire la Sede Legale e istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea de soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione, salvo quanto stabilito negli artt. 10 e 19, è illimitata.

Articolo 2 - *Statuto e regolamento*

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto nel rispetto e nei limiti delle leggi statali e regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Gli eventuali regolamenti, proposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea dei soci, disciplinano, in armonia col presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione ed all'attività dell'Associazione.

Articolo 3 - *Finalità*

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi è quella indicata nel punto d) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare l'educazione, l'istruzione e le attività culturali di interesse sociale con finalità educative.

L'Associazione svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali, spontanee e gratuite dei suoi aderenti, non persegue in alcun modo finalità lucrative e destina tutte le sue risorse al perseguimento delle finalità istituzionali.

L'associazione persegue i seguenti scopi **mediante la realizzazione delle seguenti azioni:**

1. attività di assistenza morale e materiale alle persone che vivono in stato di emarginazione e di disagio sociale;
2. valorizzazione ed elaborazione di proposte che permettano alle persone anziane e ai bambini di uscire dalla condizione sociale di "solitudine", intesa come isolamento sociale e culturale;
3. svolgimento di attività ludiche e ricreative a sostegno dei bambini ospedalizzati presso la Pediatria e la Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Maggiore;
4. promozione e mantenimento delle relazioni sociali e culturali a favore degli anziani anche attraverso attività culturali gratuite realizzate dei volontari;
5. recupero e mantenimento della "memoria" storica, culturale, emozionale della cittadinanza con particolare riferimento a quella anziana;
6. promozione della collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche.

L'Associazione, inoltre, promuove ed organizza attività culturali o ricreative quali, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, diffusione di pubblicazioni ecc.... utili alla realizzazione degli scopi istituzionali.

L'Associazione può assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione di e/o la partecipazione in altre associazioni e fondazioni, che siano giudicate necessarie od utili per il conseguimento delle proprie finalità.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati in modo spontaneo e gratuito.

Articolo 4 - Adesione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividano e dimostrino interesse verso le finalità e i principi dell'organizzazione.

Sono soci:

- i soci fondatori
- i soci ordinari

Sono soci fondatori coloro che hanno costituito l'Associazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Sono soci ordinari coloro che in possesso dei requisiti previsti dallo statuto e condividendone le finalità, si impegnano a realizzarle. L'ammissione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa presentazione di apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo da parte del richiedente contenente i propri dati anagrafici, con l'impegno ad attenersi al presente Statuto, ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione nonché il versamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo, seguendo criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte, delibera l'ammissione o rigetto della domanda. In caso di diniego la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni. Quest'ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre appello all'Assemblea dei soci che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

L'adesione dell'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere richiesta né accettata per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso, ovvero l'esclusione nei casi e nei modi previsti negli articoli successivi.

La qualità di socio è da considerarsi conseguita all'atto dell'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo il quale si farà carico della registrazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Articolo 5 - Diritti

Tutti i soci hanno diritto di:

- votare nelle assemblee ordinarie e straordinaria;
- essere eletti, se maggiori di età, alle cariche sociali;

- prendere visione della copia integrale del presente Statuto e dell'eventuale Regolamento dell'Associazione;
- partecipare alle iniziative organizzate dall'Associazione;
- essere informati periodicamente sull'attività posta in essere dall'Associazione;
- esaminare i libri sociali previa richiesta da effettuarsi per iscritto indirizzata al Presidente e concordando tempi e modi con l'Associazione;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione, secondo i modi e i limiti stabiliti dall'Assemblea dei soci.

Articolo 6 - Doveri

I soci devono rispettare le clausole e le norme contenute nello Statuto e negli eventuali Regolamenti dell'Associazione.

Il comportamento verso gli altri soci e all'esterno dell'Associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede.

Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale nella misura stabilita, di anno in anno, dal Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio

La qualità di socio viene meno per:

- a) recesso;
- b) decadenza automatica, conseguente alla morosità nel pagamento delle quote protrattasi per 6 mesi dalla scadenza del termine fissato per l'effettuazione del versamento;
- c) esclusione;
- d) causa di morte.



Il diritto di recesso da parte del socio deve essere esercitato mediante presentazione di una lettera diretta al Presidente o al Consiglio Direttivo; le dimissioni hanno effetto immediato. L'esclusione, in seguito a comportamenti da parte del socio in violazione delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell'Associazione ovvero in contrasto con gli

scopi istituzionali dell'Associazione, è decisa dal Consiglio Direttivo, salvo l'obbligo di ratifica dell'Assemblea nella prima convocazione utile. Prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, almeno trenta giorni prima della convocazione del Consiglio Direttivo, consentendo facoltà di replica.

I soci recedenti, esclusi o che comunque cessino di appartenere all'Associazione non possono in alcun caso chiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 8 - Gratuità dell'attività dei soci e delle cariche sociali

L'attività degli associati non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Le cariche sociali sono esercitate ad esclusivo titolo gratuito.

Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro autonomo o dipendente, è incompatibile con la qualità di associato.

Articolo 9 - *Gli organi dell'Associazione*

Sono organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea;
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato passivo ed attivo per i soci maggior di età. Le cariche elettive sono riservate esclusivamente ai soci.



Articolo 10 – L'Assemblea dei soci

1. Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta dai soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è indetta dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio sociale o rendiconto per cassa; è presieduta dal Presidente stesso o da suo delegato e viene convocata con un preavviso minimo di quindici giorni mediante avviso scritto affisso nella bacheca dell'Associazione e spedito tramite posta o e-mail. La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche per richiesta di almeno un decimo (o approssimazione a un decimo) dei soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'avviso di convocazione dell'Assemblea deve indicare la data sia della prima che della seconda convocazione che devono essere indette a distanza di almeno 24 ore.

Ogni associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di due associati. Le decisioni avvengono con voto palese, salvo la richiesta proveniente da almeno 1/4 dell'Assemblea rivolta a chiedere il voto segreto.

Le deliberazioni Assembleari devono essere riassunte in un verbale redatto a cura del Segretario se eletto o in alternativa nominato di volta in volta dall'Assemblea. Il verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente dell'Assemblea può essere consultato da tutti i soci.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, verrà quindi fatta salva la parte di lavoro svolta e saranno considerate valide le delibere già approvate fino al momento della sospensione.

3. *Assemblea ordinaria: competenze e quorum*

L'Assemblea ordinaria è valida con la presenza della metà più uno dei soci in prima convocazione ed è valida qualsiasi sia il numero dei presenti in seconda convocazione. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- programma e approva il piano annuale di lavoro e altre singole iniziative secondo le proposte e i risultati del relativo dibattito;
- approva il bilancio sociale o rendiconto per cassa delle attività annuali, che è obbligatoriamente predisposto dal Consiglio Direttivo e dal quale devono risultare i beni e i contributi ricevuti;
- approva l'eventuale Regolamento dei lavori assembleari;
- approva gli eventuali Regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo di volta in volta in occasione della nomina tenendo conto delle esigenze emergenti;
- nomina e revoca il Consiglio Direttivo eleggendo tra i soci i componenti che possono autocandidarsi o essere proposti dall'Assemblea;
- ratifica l'esclusione dei soci deliberata dal Consiglio Direttivo;



- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica la sostituzione di eventuali componenti del Consiglio Direttivo decaduti o dimessi durante il mandato;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o l'Organo di Revisione.
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

4. *Assemblea straordinaria: competenze e quorum*

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare l'eventuale trasformazione, fusione, scissione, scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria convocata per la modifica dello Statuto dell'Associazione; si ritiene validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i tre quarti dei soci e in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza assoluta dei voti.

La delibera di scioglimento, di trasformazione, di fusione o di scissione dell'Associazione è valida solo se ottiene il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati iscritti nell'apposito libro dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare i liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 11 – Il Consiglio Direttivo

1. Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre a un numero massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati tra i propri componenti.

Il numero dei consiglieri che entreranno a far parte del Consiglio Direttivo viene deciso dall'Assemblea stessa.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e possono essere rieletti. Il Consiglio Direttivo si insedia su convocazione del consigliere eletto più anziano di età. I consiglieri restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo, entro tale data deve essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione dei componenti il nuovo Consiglio Direttivo.

2. Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei Consiglieri.

Il Consiglio è convocato con avviso scritto (inviato tramite posta, e-mail o altri mezzi informatici di comunicazione) contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione. In difetto di tali formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio Direttivo può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo

simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le deliberazioni già approvate fino al momento della sospensione saranno considerate valide.

3. Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito di ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, compete al Consiglio Direttivo:

- l'elezione al proprio interno del Presidente e del Vice Presidente;
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi e i programmi sanciti dall'Assemblea;
- l'accettazione delle richieste di ammissione dei nuovi aderenti all'Associazione o il rifiuto motivato delle stesse;
- l'esclusione dei soci salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei soci;
- la predisposizione annuale del bilancio di esercizio o rendiconto finanziario;
- la determinazione dell'importo della quota associativa annuale;
- la predisposizione degli eventuali regolamenti interni;
- la pronuncia della decadenza dei consiglieri che, senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio può inoltre creare particolari commissioni composte dai soci e/o dai soggetti prescelti per le loro particolari qualità finalizzate allo studio di tematiche connesse alle finalità dell'Associazione ovvero alla implementazione di specifici progetti.

4. Validità del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

5. Validità delle delibere del Consiglio Direttivo

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere riassunte in un verbale sottoscritto dal Presidente.

Articolo 12 - Decadenza e cessazione dei Consiglieri

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consecutive alle riunioni di Consiglio sono considerati dimissionari.

Nel caso di cessazione per qualsiasi motivo di un Consigliere, il Consiglio provvedere alla sua sostituzione nominando il primo della lista dei non eletti che rimane in carica fino alla successiva Assemblea, al cui ordine del giorno deve esser posto l'argomento della sostituzione del consigliere cessato. Nell'impossibilità di attuare tale modalità il un nuovo membro del Consiglio Direttivo verrà eletto nella prima Assemblea utile.

Il nuovo consigliere eletto dura in carica per lo stesso residuo periodo degli altri consiglieri. Nel caso in cui venga meno la maggioranza dei consiglieri l'intero Consiglio si considera decaduto e occorre far luogo alla sua integrale rielezione.

Articolo 13 – Il Presidente

Il Presidente dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, nella prima seduta, convocata dal componente più anziano d'età, a maggioranza assoluta dei voti. Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai terzi; al Presidente spettano le seguenti funzioni:

- a) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) verificare il rispetto dello Statuto e degli eventuali Regolamenti;
- d) sottoscrivere il verbale dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone la custodia presso i locali dell'Associazione;



- e) assumere nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio entro il termine improrogabile di 10 giorni.

In caso d'impedimento o di assenza temporanea del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vicepresidente.

In caso di rinuncia al mandato o di perdita della qualità di socio, il Consiglio Direttivo procederà all'elezione di un nuovo Presidente, che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del suo predecessore.

Articolo 14 – Organo di controllo

È nominato dall'Assemblea nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro e rimane in carica 3 anni e può essere rieleggibile.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il revisore decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea. Il membro dell'organo di controllo, a cui si applica l'art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Egli inoltre non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

È compito dell'organo di controllo:

- a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;



d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;

e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

Nei casi previsti dall'art. 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 15 – *Organo di Revisione legale dei conti*

L'organo di revisione, qualora nominato nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

L'organo di revisione rimane in carica 3 anni e il suo componente è rieleggibile.

L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.



Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Articolo 16 – *Patrimonio*

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17 - *Quote*

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il versamento della quota non crea diritti di partecipazione economica o patrimoniale e, segnatamente, non crea quote di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. La quota versata non è soggetta a rivalutazione.

Articolo 18 - *Entrate*

Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) versamenti effettuati dai fondatori e versamenti ulteriori effettuati dagli stessi fondatori e dagli associati subentrati successivamente;
- b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private nazionali ed internazionali;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) entrate derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- e) redditi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- f) rimborsi delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 19 – Bilancio o *Rendiconto per cassa*

Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio o un rendiconto per cassa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio di esercizio o il rendiconto deve restare depositato presso la sede dell'Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, a disposizione di tutti soci che lo richiedano.

Articolo 20 - *Divieto di distribuzione*

È sempre vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 21 –*Scioglimento dell'Associazione*

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio residuo derivante dalle operazioni di liquidazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità sociale, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, con le modalità previste dal Codice del Terzo Settore.

Articolo 22 – *Clausola Compromissoria*

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione e gli associati e tra gli associati medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 (venti) giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il terzo membro, che assumerà la qualifica di Presidente, sarà designato dai due arbitri come sopra prescelti, ed in difetto, o in caso di mancato accordo, sarà nominato, su richiesta di una delle parti che ha promosso l'arbitrato, dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Articolo 23 – Rinvio alle leggi

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento al codice civile, alle leggi ed ai regolamenti vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Bologna 26.05.2008

Andrea e Veglia

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
Via M. Bassa, 3/2 - 40134 Bologna
Tel. 051 - 0442289 - C.F. 91245040372
P.G.N. 0283834 del 30/11/2004
Iscriz. Registro Volontariato R.E.R. cod. SIST 2368
www.andareaveolia.it - info@andareaveolia.it

Stefano Maria Leoni

Giovanni Cassoli

AGENZIA DELLE ENTRATE - Ufficio di BOLOGNA

E allegato dell'atto
Registrato al n. 3649 serie 3

